

**PUBBLICO IMPIEGO – PAGAMENTI TFR** (da Inps)

Ai dipendenti del pubblico impiego che hanno terminato il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici **a partire dal 1° gennaio 2014**, il pagamento del Tfr è corrisposto ex articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e precisamente:

- in **unica soluzione**, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in **due rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo);
- in **tre rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Il diritto al Tfr si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti dopo cinque anni dal momento in cui è sorto. Si può **interrompere** la prescrizione con idoneo atto interruttivo.

Il Tfr è corrisposto d'ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione. Il modello TFR1 è compilato a cura dell'ente o amministrazione di appartenenza. La somma spettante può essere percepita tramite accredito sul conto corrente bancario/postale o altra modalità di pagamento elettronico.

I tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.). Il pagamento deve avvenire:

- entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata. Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.). Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

I requisiti per il trattamento il Tfr sono:

- la risoluzione del rapporto di lavoro e del rapporto previdenziale (non ha pertanto diritto alla prestazione il dipendente che cessa dal servizio presso un Ente iscritto e sia riassunto senza soluzione di continuità presso un altro Ente sempre iscritto all'ex INPDAP ora INPS)
- il conseguimento di almeno un anno di iscrizione.

**Nel settore privato il pagamento del Tfr interamente pagato dal datore di lavoro e capitalizzato di anno in anno avviene solitamente entro 2-3 mesi al massimo. Inoltre nel settore privato sono previste anticipazioni per eventi speciali.**

**IMPORTANTISSIMA – Va alla Corte Costituzionale il taglio per 5 anni di tutte le pensioni INPS oltre 100 mila euro lordi l'anno.**

**Testo in:** <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=26925>

## **DIFENDIAMO LE PENSIONI**

**VEDI:** <https://www.youtube.com/watch?v=U9-9WBABSNk&feature=youtu.be>

**AZIONE SANITARIA – Organo di informazione del sindacato Feder.S.P.eV.** (n. 5 settembre-ottobre 2019, anno XXXVI)

**Leggi in:** [https://www.federspev.it/documenti/pdf\\_5da5755756ee8.pdf](https://www.federspev.it/documenti/pdf_5da5755756ee8.pdf)

**PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI** (Corte Costituzionale con la sentenza 316/2010 sul blocco fatto nel 2008)



*...dev'essere, tuttavia, segnalato che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero **la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità** (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta”.*

**ANNI di SPECIALIZZAZIONE, OK a RICONGIUNZIONE** (da EnpamPrevidenza n. 37 del 23/10/2019 a cura di Gabriele Discepoli)

La Corte di cassazione ha dato il via libera alla ricongiunzione dei contributi previdenziali dalla gestione separata dell'Inps verso le Casse dei professionisti.

Questo significa che i medici che hanno frequentato una scuola di specializzazione potrebbero chiedere di trasferire dall'Inps all'Enpam i contributi prelevati sulle borse di studio, una possibilità che finora era sempre stata negata.

La sentenza (n. 26039/2019) è arrivata su iniziativa di un commercialista e riguarda l'Istituto pubblico e il suo ente previdenziale di categoria. Tuttavia la portata delle argomentazioni dei giudici è più generale.

“È stato riconosciuto il principio, già stabilito in passato dalla Corte costituzionale, che un soggetto può scegliere qual è lo strumento giuridico per lui migliore per raggiungere l'obiettivo di avere un'unica pensione”, commenta il vicedirettore generale dell'Enpam Vittorio Pulci.

“Gli strumenti che sono a disposizione per valorizzare diversi spezzoni contributivi sono la ricongiunzione, la totalizzazione, il cumulo; ciascuno con i propri pregi e i propri difetti – continua Pulci –. La Cassazione ribadisce che ognuno può scegliere qual è lo strumento migliore. Un principio fondamentale che non può essere disconosciuto”.

### **A CHI CONVIENE**

I calcoli variano da persona a persona. È tuttavia immaginabile che a trovare vantaggio nella ricongiunzione dalla gestione separata saranno soprattutto gli specialisti ambulatoriali convenzionati o i medici specializzati che sono iscritti alla gestione Enpam della medicina generale, come ad esempio i pediatri di libera scelta.

Ad ogni modo la ricongiunzione non vale solo per i contributi prelevati sulle borse di specializzazione ma anche per quelli relativi ad altri tipi di compensi per i quali, a torto o a ragione, i versamenti sono stati fatti alla Gestione separata Inps. Chi lo desidera può fare domanda di ricongiunzione anche subito attraverso l'area riservata del sito Enpam.it.

### **COSA PUÒ ANDARE STORTO**

Da un punto di vista pratico, comunque, la sentenza della Cassazione ha conseguenze solo sul caso del singolo commercialista, a meno che l'Inps non si adegui volontariamente. È quindi possibile che pur facendo una domanda di ricongiunzione simile, un altro professionista se la possa vedere rigettata. Se questo accadesse, però, la recente sentenza potrebbe essere usata per rafforzare un eventuale ricorso.

Un'altra insidia potrebbe venire da un cambiamento delle leggi. Infatti poiché una ricongiunzione dall'Inps verso l'Enpam comporta uno spostamento di denaro con conseguenze sulle casse dello Stato, non è da escludere che in una prossima legge o nelle pieghe di qualche decreto venga inserito un emendamento per depotenziare il diritto affermato dalla sentenza. Nel frattempo chi è fortemente interessato a trasferire i propri contributi versati alla Gestione separata Inps, può fare domanda di ricongiunzione e attendere l'esito.

Teoricamente potrebbero essere ricongiunti anche i periodi di Enpam - Quota A non coincidenti con periodi coperti da contemporanea altra contribuzione previdenziale, anche se in passato, per raggiungere i 18 anni di contribuzione previdenziale ai fini della validazione dei requisiti utili per una pensione con calcolo contributivo, erano stati posti ostacoli col pretesto che sono contributi previdenziali non secondari ad attività lavorativa....ma la 335/1995 non pone alcuna distinzione in tal senso!

### **PENSIONATI – ESENZIONE ECM**

I pensionati che non esercitano abitualmente la professione dovrebbero essere considerati esenti dell'obbligo dell'acquisizione dei crediti formativi (ECM). A giorni dovrebbe essere pubblicata dal Co.Ge.A.P.S. una Guida ufficiale per gli esoneri o le esenzioni dove sarebbero ricomprese le norme per i sanitari pensionati.